



**POLIZIA DI STATO**  
**REPARTO PREVENZIONE CRIMINE**  
**“Campania”**  
**Napoli**

Prot. informatico  
Rif. nota prot. SP/110 del 1.4.2019

Napoli, data del protocollo informatico

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP NAPOLI

Oggetto: *RPCC cambio turno- personale U.O.P.I. sulla fascia 19/24 – condotta antisindacale ripristino orario di servizio e richiesta motivazione scritta ai sensi dell’articolo 11 dell’A.N.Q.*  
Risposta.

Con riferimento alla nota a margine segnata relativa all’oggetto, si forniscono di seguito le informazioni richieste.

1. L’orario di servizio delle Unità operative di primo intervento è quello di cui all’art. 9 comma 1, lett. a), a1) con l’accordo per la deroga del terzo pomeriggio, raggiunto nel corso dell’ultimo incontro tenutosi il 7.3.2019 ai sensi dell’articolo 7 comma 6 A.N.Q.

Il vigente A.N.Q. prevede all’articolo 7 comma 5 che, per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con ordinanza di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 782/85, si applicano anche i turni stabiliti dall’articolo 8 e 9, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti turni. Tale informazione è contenuta anche nella nota prot. n. 1089 del 2.3.2019, inviata a codesta O.S. e relativa all’incontro tenutosi il citato 7 marzo 2019. L’applicabilità del richiamato articolo 7 comma 5 A.N.Q. è stata poi confermata dall’Ufficio per le relazioni sindacali, da ultimo, con nota prot. 555/RS/01/113/C/8/4658 del 4.2.2019 (riferita proprio all’impiego delle U.O.P.I. a Venezia), ad ogni buon conto allegata alla presente.

2. Il concetto di cambio turno è contenuto nell'articolo 11 comma 1 dell'A.N.Q.<sup>1</sup>. Nel caso di specie, i servizi sono stati previsti e programmati nell'ambito della programmazione settimanale disposta ai sensi dell'articolo 7 comma 8 dell'A.N.Q., non configurandosi alcuna ipotesi di cambio turno.
3. Purtuttavia, al fine di evitare ogni ipotesi e/o motivo di conflitto, si informa che, in virtù della diversa interpretazione di codesta O.S., per i servizi in argomento sono state adottate le ordinarie tipologie di orario, precisando che sarà interessato l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della p.s. per chiarire l'ambito di applicazione del citato articolo 7 comma 5 dell'A.N.Q.

**IL DIRIGENTE**

*f.to dr Giuseppe Annicchiarico*

Documento gestito informaticamente ai  
sensi dell'art. 3 co. 2 d. lgs, 12.2.1993 n. 39

---

<sup>1</sup> Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.

# Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato



Servizio Controllo del Territorio

Prot.: 0002153 del 04/02/2019 Entrata Cod. Amm. m. 1  
Fasc: SCT. ATTIVITA' II° DIVISIONE.1 - BAR AOO 2153/19  
BERA



Data: 04/02/2019 12:56:14

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/DA/113/013/4658

Roma, 04/02/19  
data protocollo

OGGETTO: Unità Operative di Primo Intervento della Polizia di Stato. Reparto  
Prevenzione Crimine di Padova. Orario di Servizio.

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio per il Controllo del Territorio  
=ROMA=

Si fa riferimento alla nota n. 0002935 del 12 dicembre 2018, concernente  
"l'applicazione congiunta degli istituti ex. artt. 8 e 9 A.N.Q." da adottare per i servizi di  
ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, da parte del Reparto  
Prevenzione Crimine di Padova.

L'A.N.Q., come noto, prevede due tipologie di orari di servizio: quella dei  
**servizi continuativi** richiamata all'art.8 dell'A.N.Q. ed articolata su sei turni  
settimanali (prospetto 1) o su cinque turni settimanali (prospetto 2), e quella dei **servizi  
non continuativi** disciplinata all'art. 9.

Nel più ampio contesto dell'informazione preventiva con la quale vengono  
definiti gli orari di servizio dei singoli uffici, è possibile individuare anche gli orari per  
quei servizi di ordine e sicurezza pubblica "prevedibili e programmabili" (ad esempio  
orari per i servizi da predisporre in occasione di manifestazioni sportive di cui si ha già  
confezione, ovvero partite del campionato di calcio, gare ciclistiche, altre manifestazioni  
già calendarizzate ecc.), evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno  
di essi, come peraltro evidenziato dalla circolare esplicativa dell'A.N.Q. n.  
557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010, nella nota di commento all'art. 7.

In tali casi, come specificato al comma 5 del predetto art. 7, "si applicano i turni  
stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia  
necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di  
un'ora l'inizio dei predetti turni".

Infine, solo qualora gli orari individuati siano difforni da quelli indicati negli  
artt. 8 e 9, sarà necessario raggiungere un'intesa con le Organizzazioni Sindacali,  
secondo le procedure previste e disciplinate all'art. 7, comma 6, dell'A.N.Q.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(De Bartolomeis)

JN/gdn  
smb\_segreteria\segreteria\UFFICIO\DI NARDI\NICCOLINI\UOPI reparto prev crim Padova.doc  
16.1.2019